

## CIRCOLARE INFORMATIVA

In data 17.03.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 18 approvato dal Governo il 16.03.2020 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

Non v'è dubbio che il suddetto DL ha l'obiettivo di arginare gli effetti economico-finanziari negativi prodotti dalla repentina diffusione del virus COVID-19.

In particolare il predetto Decreto ha stabilito una serie di sospensioni, relative alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori.

Tale previsione è contenuta agli artt. 67 e 68 del DL 17.03.2020, n. 18, per l'appunto rubricata rispettivamente “*Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori*” e “*Sospensione dei termini di versamento di carichi affidati all'agente della riscossione*”

È importante precisare che, se da un lato i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori sono sospesi dall'8.03.2020 al 31.05.2020, dall'altro **solamente per alcune tipologie di atti impositivi sono sospesi i relativi termini di versamento**. Invero, risultano sospesi i versamenti originariamente dovuti tra l'8.03.2020 e il 31.05.2020 scaturenti da:

- ➔ avvisi di accertamento emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP;
- ➔ avvisi di accertamento in materia di tributi locali;
- ➔ cartelle di pagamento;
- ➔ avvisi di addebito INPS.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro e non oltre il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 30.06.2020 **in unica soluzione**.

Non tutti i versamenti dovuti a seguito di atti impositivi e/o di recupero risultano sospesi. Di talché **non risultano sospesi** i versamenti:

- delle rate di dilazioni precedentemente accordate per somme già iscritte a ruolo;
- i termini di pagamento inerenti a intimazioni di pagamento, comunicazioni preventive di ipoteca o di fermo;
- dovuti a seguito di avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione;
- scaturenti da avvisi di recupero dei crediti d'imposta;
- dovuti a seguito di accertamenti con adesione stipulati prima dell'accertamento, quindi durante la verifica fiscale;
- derivanti da avvisi di liquidazione (ad esempio: prima casa, piccola proprietà contadina, riqualificazione atti, dichiarazioni di successione);
- dovuti a seguito di accertamenti di valore ai fini dell'imposta di registro.

In tutti questi casi appena menzionati i pagamenti dovranno essere effettuati alle ordinarie scadenze.

Per quanto concerne la sospensione dei termini di versamento scaturenti dalla rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio, la cosiddetta ROTTAMAZIONE TER, si rappresenta quanto segue.

Anche se il DL “Salva Italia” è entrato in vigore il 17.03.2020 sono stati sospesi i termini di pagamento della rata scaduta il 28.02.2020 relativamente alla rottamazione dei ruoli di cui all'art. 3, commi 2, lett. b), e 23 e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Inoltre, è parimenti sospesa la rata in scadenza il 31.03.2020 scaturente dalla richiesta di “saldo e stralcio” di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In entrambi i casi (rottamazione dei ruoli e saldo e stralcio) il termine di pagamento è stato prorogato al 31.05.2020.

Questa previsione è **senz'altro applicabile anche alle ingiunzioni di pagamento**, rientranti nella fattispecie riconducibile alla Rottamazione -TER, i cui termini di pagamento vengono pertanto posticipati come sopra indicato al 31/05/2020, con il saldo che deve avvenire in unica soluzione.

Altra procedura di sospensione è prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, il quale ha disposto, **per il periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020**, il rinvio d'ufficio delle udienze nei procedimenti civili e penali pendenti, **nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali**.

Dunque viene riconosciuta una nuova sospensione avente carattere straordinario, che si aggiunge ai 31 giorni della sospensione feriale, e che ricade nel periodo compreso tra il 9 di marzo al 15 di aprile compresi, per un totale di 38 giorni.

Qualora il dies-a-quo cada nel periodo di sospensione straordinaria, il decorso del termine è posticipato alla fine del periodo stesso, come da giurisprudenza consolidata in tema di sospensione feriale.

Di seguito uno stralcio dell'art. 83 del citato D.L.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali: si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata i termini stabiliti

- per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione;
- per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali;
- ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo;
- per i termini “a ritroso”: quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto."

In termini di sospensione appare opportuno precisare la presenza di una previsione che consente di posticipare i termini di accertamento per l'annualità oggetto di decadenza nel corrente anno, al 31/12/2022, dunque prevedendo due ulteriori anni di decadenza.

In caso di ulteriori aggiornamenti sarà cura dello scrivente ufficio, fornire le necessarie informazioni del caso.

Cordiali saluti